

Martedì 18 marzo 2003. - Presidenza del presidente Ferdinando ADORNATO. - Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Mario Pescante.

La seduta comincia alle 13.45.

Decreto-legge n. 28/2003: Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive.

C. 3709 Governo.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Giovanna BIANCHI CLERICI (LNP), *relatore*, illustrando i contenuti del decreto-legge in esame, sottolinea il carattere di necessità e di urgenza che caratterizza tale provvedimento, che trae origine e giustificazione nella significativa recrudescenza degli episodi di violenza verificatisi in occasione delle prime venti giornate del campionato italiano di calcio. Precisa infatti che i dati statistici relativi a tale fenomeno descrivono la grave situazione creatasi non solo all'interno degli stadi, ma anche in occasione delle trasferte. Osserva, quindi, che, rispetto al campionato precedente, risulta quasi raddoppiato il numero degli incidenti e dei feriti da essi provocati.

Sottolinea che attualmente la repressione e la prevenzione dei fenomeni di violenza nelle manifestazioni sportive è regolata dalla legge n. 401 del 1989, più volte modificata, e in particolare dal recente decreto-legge 20 agosto 2001, n. 366, convertito dalla legge n. 377 del 2001.

Entrando nel merito del decreto-legge in titolo, rileva che esso mira a rendere più stringente ed efficace il quadro normativo degli strumenti di prevenzione e repressione, introducendo in particolare lo strumento del cosiddetto «arresto differito» dei tifosi violenti.

Dopo aver precisato che il provvedimento in esame interviene modificando in particolare gli articoli 6 e 8 della legge n. 401 del 1989, precisa che esso si compone di soli due articoli e che con l'articolo 1 si amplia il novero dei soggetti nei confronti dei quali è consentito l'arresto, introducendo l'arresto differito, già previsto dal decreto-legge n. 366 del 2001 e successivamente soppresso in sede di conversione del decreto-legge.

Osserva che con il nuovo comma 1-*bis* si prevede l'arresto, oltre che degli autori delle violenze a persone o cose, anche di coloro che lanciano materiale pericoloso nei luoghi di svolgimento delle gare sportive o che violino le misure interdittive disposte dal questore (divieto di accesso agli stadi e zone limitrofe; obbligo di comparizione e di firma presso gli uffici di polizia).

Osserva inoltre che la previsione più rilevante che viene introdotta dal provvedimento in titolo è certamente quella relativa al cosiddetto «arresto differito», rispetto al quale i dati relativi al periodo di vigenza del decreto-legge dimostrano, in modo non equivoco, l'effetto deterrente di tale istituto. A tale riguardo, precisa che il provvedimento in titolo prevede che l'arresto possa avvenire entro le 36 ore successive al fatto, quando non sia possibile procedere all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica e sulla base di documentazione fotografica o di altri elementi da cui emerga con evidenza il fatto. Precisa inoltre che tale misura presenta il carattere della opportunità anche con riferimento alla esigenza di sicurezza del cittadino, in quanto le situazioni che possono innescarsi nei momenti in cui vengono commessi fatti violenti, a seguito delle operazioni delle forze di polizia, possono inasprirsi ulteriormente, coinvolgendo anche le persone estranee. Ricorda che su 818 persone denunciate e in stato di libertà, ben il 66 per cento è stato individuato in base alle riprese televisive come autore di reati per i quali sarebbe previsto l'arresto in flagranza che, per condizioni ambientali, non si è potuto effettuare.

Rileva quindi come le misure in esame non siano incompatibili con altre iniziative dirette ad una educazione alla cultura dello sport, con carattere quindi prettamente preventivo.

In conclusione, si riserva di esprimere il parere sul provvedimento in titolo nella prossima seduta e dopo lo svolgimento della relativa discussione.

Giovanni LOLLI (DS-U) dichiara, preliminarmente, di apprezzare il fatto che il Governo intervenga su questi fenomeni con durezza e senza esitazione. Ritiene, infatti, che sarebbe estremamente sbagliato se dalla discussione parlamentare provenissero segnali alla società di tolleranza o di giustificazione di quei fenomeni di violenza. Dopo aver sottolineato il fatto che la

società italiana si trova in questo caso di fronte a delinquenti, spesso politicizzati, che stanno danneggiando pesantemente lo sport, osserva che quello in esame è un problema complesso, rispetto al quale si rende a suo avviso necessaria una riflessione sulla cultura sportiva esistente nel mondo del calcio: a tale riguardo, precisa che si tratta di un modello che accetta solo la vittoria e che attribuisce a cause esterne le eventuali sconfitte.

Evidenziato il fatto che il fenomeno in esame ha avuto inizio da quando il calcio ha assunto il carattere di business, ricorda che il Governo, in occasione della presentazione del precedente decreto-legge, annunciò anche la presentazione di un disegno di legge sulle tematiche in esame; rileva, tuttavia, che si pervenne soltanto alla presentazione ed alla approvazione di quel decreto-legge, dai caratteri emergenziali.

Chiede quindi al Governo di fornire chiarimenti in merito al suddetto disegno di legge.

Entrando nel merito del provvedimento, esprime le proprie perplessità sul ricorso all'arresto differito rispetto al fatto che tale misura pericolosa potrebbe essere utilizzata anche per situazioni quali cortei di pacifisti o di organizzazioni sindacali. Fatta tale premessa, chiede al Governo di precisare se il problema delle garanzie rappresenti o meno una priorità.

Dichiara invece piena disponibilità rispetto all'estensione delle pene, all'opportunità di accelerare l'intervento della magistratura ed alla accentuazione delle misure preventive. Soffermandosi sul modello inglese, precisa che in quel paese è prevista la possibilità di un arresto preventivo di 6-8 ore, ma che non esiste l'estensione della flagranza per l'arresto. Sottolinea quindi l'opportunità di approfondire tale modello nell'ambito del quale gli stadi sono di proprietà dei club, che hanno una responsabilità diretta per quanto riguarda l'organizzazione della vigilanza. Precisa peraltro che l'applicazione di tale modello ha garantito risultati positivi esclusivamente all'interno degli stadi.

Per quanto riguarda il calcio italiano, esprime la convinzione che esso sia «malato» per il deficit finanziario accumulato e per lo scontro tra la Lega e la Federazione sui modelli da applicare.

In conclusione, dopo aver espresso la propria contrarietà rispetto ad interventi abborracciati, sottolinea l'esigenza di pervenire, attraverso un'indagine approfondita, alla predisposizione di interventi organici relativi ad un sistema di impresa come è quello del calcio italiano.

Il sottosegretario Mario PESCANTE, dopo aver evidenziato il fatto che quella che si verifica nel mondo del calcio sia una violenza premeditata, non motivata e indipendente da ciò che avviene nel campo di gioco, esprime la convinzione che tale fenomeno non sia collegato alle società, ma che debba essere attribuito agli atteggiamenti violenti di alcuni teppisti, con qualche radice politica.

Riguardo al concetto di cultura sportiva, sottolinea il fatto che determinati avvenimenti non si siano verificati in altri sport poiché spesso i tifosi degli stessi hanno praticato quella attività sportiva.

Rispetto a tali fatti, esprime la convinzione che anche i giornalisti sportivi debbano essere più cauti e contribuire allo svolgimento di dibattiti più sereni.

Fornisce quindi rassicurazioni al deputato Lolli rispetto al rischio, da lui paventato, che le disposizioni in esame possano essere utilizzate anche per manifestazioni pacifiste o sindacali.

Soffermandosi sul modello in vigore in Inghilterra, precisa che in quel paese non esiste l'arresto in «quasi flagranza» poiché il processo dei soggetti imputati si svolge in tempi estremamente ridotti.

Al contrario, rileva che in Italia non esiste un processo per direttissima e che le sentenze vengono pronunciate dopo due anni dallo svolgimento dei singoli fatti. Esprime quindi la convinzione che si debba prevedere un rapido svolgimento del processo a quei teppisti che hanno commesso atti di violenza in occasione di competizioni sportive.

Pur riconoscendo il fatto che il Governo non abbia provveduto alla presentazione del disegno di legge richiamato dal deputato Lolli, rileva che nel testo del provvedimento in titolo sono stati inseriti alcuni dei contenuti dello stesso disegno di legge.

Dopo aver dichiarato di condividere l'esigenza di recidere nettamente i rapporti che legano le società di calcio con le frange di tifosi violenti, rifacendosi al modello inglese, osserva che a quei soggetti che hanno il compito di coadiuvare negli stadi la polizia inglese sono stati attribuiti poteri di intervento molto rilevanti. Al contrario, negli stadi italiani ci si limita ad utilizzare migliaia di agenti delle forze dell'ordine. Esprime quindi la convinzione che sia necessaria un'attività di prevenzione rispetto a quegli avvenimenti di carattere teppistico che si verificano negli stadi;

precisa peraltro che, a suo avviso, il concetto di cultura sportiva dovrebbe coincidere con la pratica dello sport e che i giornalisti sportivi debbano seguire diversi atteggiamenti evitando, come avviene in alcuni casi, di aizzare fenomeni di violenza.

In conclusione, esprime l'auspicio che in Italia si possano «riconsegnare» gli stadi alle famiglie, senza continuare a dare un'immagine negativa del nostro paese.

Ferdinando ADORNATO, *presidente*, dopo aver sottolineato la gravità del problema dei media, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.